

CIRCOLARE N. 3/2024 del 10 gennaio 2024

Ai
Presidenti delle Avis Comunali
Loro indirizzi

Oggetto: tenuta del Registro Volontari da parte delle Avis Comunali

Recentemente abbiamo fornito alle Avis Comunali chiarimenti ed informazioni in merito al Registro Volontari (*vedi mail del 11/10/23 e incontro del 14/11/23 p/o la sede di Lecco*); a seguito di ulteriori richieste **riepiloghiamo le normative che prevedono la tenuta del Registro Volontari.**

OBBLIGO DI ASSICURARE I VOLONTARI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PER AVIS

Il codice del Terzo settore (art. 18, c.1) prevede l'obbligo di assicurare i volontari che operano per l'Associazione (*consiglieri, alfieri, direttore sanitario, componenti commissione verifica poteri, ecc.*):

- contro gli **infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato**;
- per la **responsabilità civile per i danni cagionati a terzi** dall'esercizio dell'attività stessa.

Lo status di volontario è documentato dall'iscrizione in un apposito registro (art. 17, c. 1).

Da ciò discende che ogni Avis che si avvalga di volontari deve tenere il registro dei volontari.

Precisiamo che il **Registro Volontari è cosa diversa dal Libro Soci** per il quale abbiamo già inviato la circolare n. 4/2022.

MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO VOLONTARI

Il registro, **prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale** a ciò abilitato (solitamente un segretario comunale).

Nel registro **devono essere indicati**, per ciascun volontario:

1. il **codice fiscale, le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza** o, in alternativa, il **domicilio** laddove non coincidente;
2. la **data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato** presso Avis, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.

Vi è obbligo di aggiornare il registro nel momento in cui si verifica una variazione per i soggetti che svolgono attività di volontariato per l'ente.

Si dovrà poi comunicare in modo tempestivo i dati del registro all'impresa assicuratrice, **secondo le modalità e i tempi concordati con quest'ultima.**

N.B. la normativa prevede la possibilità di tenere il registro anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l'inalterabilità delle scritture.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente
Bruno Manzini